

## TRIBUNALE FEDERALE DI ACISPORT

Sentenza n. 25/24

Il Tribunale Federale, composto dal Presidente Salvatore Giacchetti, dal Cons. Roberto M. Bucchi (Componente relatore) e dal Cons. Achille Sinatra (Componente), riunitosi in videoconferenza mediante applicazione Meet di Google il giorno 12 settembre 2024, ha emesso la seguente

### SENTENZA

nei confronti dei licenziati:

- NORTHON RACING ASD (lic. scuderia 431747 e lic. conc. pers. giur. 482347) in persona del legale rappresentante p. t. Romano Pasquali;
- ZANINI UGO (lic. conc./cond. 19182);
- FRANCINELLI ROBERTO (lic. conc./cond 406544 e lic. cond. 459771);
- OSTI OLGA (lic. uff. gara 229134 e lic. uff. gara K 498111);
- SALTI FRANCO (lic. uff. gara 228970 e lic. uff. gara K 498041);
- FERRI DANIA (lic. cond 507931 e lic. navigatore 385609);

### FATTO

Con atto di deferimento n. 7/24 la Procura Federale di Acisport, al termine dell'indagine avviata a seguito della segnalazione della fiduciaria provinciale AC Brescia Camilla Romano, ha deferito a questo Tribunale i licenziati Northon Racing ASD, Zanini Ugo, Osti Olga e Salti Franco per violazione degli articoli 7, 11 e 12.1 del R.N.S, nonché i licenziati Francinelli Roberto e Ferri Dania per violazione degli artt. 7 e 8.5 del RNS.

In particolare, alla Northon Racing ASD e a Zanini Ugo è contestata la promozione e l'organizzazione della manifestazione non autorizzata dalla Federazione ACI svoltasi in data 9/10 marzo 2024 a Toscolano Maderno (BS) sotto il nome di "Test Rally Toscolano Maderno-I Memorial Renato Pasquali" (padre scomparso del sig. Romano Pasquali, legale rappresentante della Northon Racing ASD).



Automobile Club d'Italia  
**SPORT**

Ai signori Osti Olga e Salti Franco è contestata la partecipazione alla manifestazione in argomento nella qualità di commissari di percorso in assenza di alcuna designazione da parte degli organi Acisport.

E' evidenziato che la manifestazione in questione non è riconducibile a quelle di natura ludico-ricreativa ai sensi dell'art. 12.2 del regolamento Sportivo Nazionale, essendo stata contraddistinta dallo svolgimento di differenti manches in salita, di manches anche notturne, dalla presenza di commissari di percorso e dall'allestimento del parco auto con controllo delle vetture.

Inoltre, ai licenziati Francinelli Roberto e Ferri Dania è contestata la pubblicazione sul proprio profilo "facebook" di frasi di sostegno alla manifestazione e di critica ad Acisport, quali "se vi contatta qualche fenomeno e tuttologo mandateli a f...!" (Francinelli) e "un'ottima alternativa alla ormai defunta regolarità dello sport" (Ferri).

Nel corso dell'istruttoria, sono state prodotte memoria difensive dai soggetti indagati.

Il sig. Romano Pasquali ha negato di avere avuto alcun ruolo di organizzatore o promotore della manifestazione, pur avendo offerto un rinfresco alla memoria del padre, e di avere partecipato come pilota.

Anche il sig. Zanini ha negato di avere promosso e/o organizzato l'evento e di avere partecipato solo come pilota.

Entrambi gli incolpati hanno indicato l'associazione AD ASTRA CORSE ASD quale unica organizzatrice, come peraltro confermato da varie autorità del Comune di Toscolano Maderno (il Comandante della Polizia Locale Dott. Werner Faoro, il Referente allo sport del Comune Francesco Andreis, l'Assessore al turismo, sport e cultura Luca Antonio Tononi).

All'udienza del 17 settembre 2024, svoltasi in forma telematica a distanza, sono comparsi i signori Ugo Zanini, Romano Pasquali, Olga Osti e Franco Salti assistiti dall'avv. Margherita Corrini, nonché la sig.ra Dania Ferri assistita dall'avv. Giovanni Gasparini.

La sig.ra Ferri ha spiegato che la frase da lei pubblicata e, in particolare, il riferimento alla "regolarità" fosse riferito alla tipologia di gara, che da un po' di tempo Acisport non organizza.

I signori Zanini e Pasquali hanno ribadito di non avere avuto alcun ruolo di organizzatore e/o promotore della manifestazione e di avere partecipato solo come piloti.



Automobile Club d'Italia  
**SPORT**

I signori Osti e Salti hanno negato di avere svolto il compito di commissario di percorso e di avere indossato la pettorina catarifrangente solo per la propria incolumità.

Presente per la Procura Federale l'Avv. Giovanna Mazza che si è riportata al proprio atto di deferimento e ha ribadito il contenuto agonistico della manifestazione in esame.

Al termine della discussione il Collegio ha trattenuto la causa in decisione e si è riunito in camera di consiglio.

## DIRITTO

In via preliminare, il Tribunale prende atto che nelle more è intervenuto patteggiamento ai sensi dell'art. 28 del RGS tra la Procura Federale e il deferito Roberto Francinelli.

La sua posizione deve quindi essere stralciata dal giudizio.

Ciò premesso, va in primo luogo qualificata la natura della manifestazione di cui all'odierno giudizio.

Ritiene il Collegio che la manifestazione in questione non possa essere qualificata a carattere ludico, avendo avuto concreta ed effettiva natura agonistica.

Come noto, ai sensi dell'art. 12.2. del Regolamento Sportivo Nazionale, comma 1, *“Si considerano attività ludico ricreative ed amatoriali le manifestazioni sportive organizzate da enti o associazioni per scopi di ricreazione, crescita, salute, maturazione personale e sociale. Si potranno svolgere anche con modalità competitive e potranno comportare l'assegnazione di premi e/o trofei di natura esclusivamente simbolica, purché non comportino la previsione di classifiche basate sui fattori propri delle manifestazioni agonistiche o l'assegnazione di titoli.”*

Nel caso di specie, al contrario, si è trattata di una vera e propria competizione agonistica, essendo numerosi i fattori descritti all'art. 12.1 del RNS che l'hanno resa tale.

Tale norma, infatti annovera le manifestazioni sportive in cui “la prestazione tende al massimo impegno rispetto ai seguenti fattori, singolarmente o combinati tra di loro:

- il tempo impiegato a percorrere una distanza predefinita;
- la distanza coperta in un periodo di tempo determinato;
- il rispetto di tempi prestabiliti per percorrere un percorso o tratti di esso;
- l'abilità di guida dei partecipanti;
- l'impegno psico-fisico dei partecipanti;



Automobile Club d'Italia  
**SPORT**

- la durata dell'impegno;
- la prestazione delle vetture".

Nel caso di specie, è sufficiente la visione dei vari filmati prodotti in giudizio per rendersi conto della complessità delle prestazioni di guida effettuate al massimo delle potenzialità e quindi dell'elevato livello di impegno e di abilità richiesta.

Oltreché degli ulteriori aspetti evidenziati dalla Procura, quali lo svolgimento di differenti manches in salita, di manches anche notturne, la presenza di commissari di percorso e l'allestimento del parco auto con controllo delle vetture.

Occorre pertanto concludere che quella in argomento è stata una manifestazione a contenuto agonistico non autorizzata dalla Federazione, in violazione dell'art. 11 del Regolamento Sportivo Nazionale, che recita: *“Le manifestazioni sportive nazionali, che non rivestono carattere ludico ricreativo e che si svolgono in Italia, devono essere sotto l'egida dell'ACI e devono essere organizzate conformemente alle norme contenute nel presente Regolamento e negli RDS. Devono essere approvate dal Presidente dell'ACI o da persona da esso delegata. (...) Le manifestazioni sia nazionali che internazionali devono essere organizzate su piste e percorsi omologati/collaudati rispettivamente dall'ACI e dalla FIA”*.

Anche l'art. 46 del R.N.S. (Organizzazione delle manifestazioni sportive) prevede che *“In Italia una manifestazione sportiva automobilistica può essere organizzata, nel rispetto delle norme di legge per quanto riguarda le pubbliche manifestazioni, da tutti i soggetti in possesso di licenza sportiva di Organizzatore in corso di validità che abbiano iscritto la manifestazione nel Calendario Sportivo Nazionale e ottenuto dall'ACI il permesso di organizzazione. (...)”*.

L'art. 83 (Iscrizioni alle manifestazioni sportive), a propria volta, dispone che *“I concorrenti licenziati ACI che si iscrivono ad una manifestazione non riconosciuta ufficialmente dalla FIA o dall'ACI sono soggetti alle sanzioni previste dal Codice Internazionale e dalle norme federali”*.

Ciò detto, venendo all'esame delle singole posizioni degli incolpati il Collegio ritiene di doverle delineare nei termini che seguono.

Con riguardo al sig. Ugo Zanini non si evincono dal deferimento elementi sufficienti per qualificarlo come promotore od organizzatore.



Automobile Club d'Italia  
**SPORT**

Egli però ha dichiarato di avere partecipato come pilota e tanto basta a renderlo colpevole delle violazioni ascritte seppure in forma più lieve rispetto ad un organizzatore.

Analogo ragionamento può essere fatto con riguardo al sig. Romano Pasquali (Northon Racing): è certo, come da lui stesso ammesso, che ha partecipato come pilota mentre non appare certo che abbia svolto un ruolo attivo nella organizzazione o promozione.

Né l'aver offerto un rinfresco in memoria del padre lo rende assimilabile a un promotore.

L'organizzatore ufficiale, infatti, risulta essere solo la AD ASTRA CORSE ASD (soggetto non licenziato ACI) come confermato dalle dichiarazioni rilasciate dal Comandante della Polizia Locale, dal referente allo sport del Comune Francesco Andreis e dall'Assessore al turismo, sport e cultura del Comune di Toscolano Maderno.

Con riguardo ai licenziati Osti e Salti, il Tribunale ritiene sufficientemente provata, in ragione della presenza di più indizi, in particolare dall'aver avere indossato il giubbino catarifrangente e dalla presenza ai margini del percorso, oltre che dall'essere stati riconosciuti dal fiduciario AC Brescia, la loro partecipazione all'evento come commissari di percorso.

Anche essi, quindi devono essere dichiarati colpevoli delle violazioni ascritte.

Con riguardo alla licenziata Ferri, ritiene il Tribunale che la frase "un'ottima alternativa alla ormai defunta regolarità dello sport" ricondotta al significato che la stessa ha spiegato, e cioè alla "regolarità" quale tipologia di manifestazione, faccia venire meno i profili di colpevolezza indicati nel deferimento.

Infine, con riguardo alle sanzioni da applicare, il Collegio ritiene di non discostarsi dalla recente sentenza n. 23 del 12.9.2014 riferita a una vicenda analoga (partecipazione a gara non autorizzata da Acisport) in cui, accogliendo la richiesta della stessa Procura, è stata applicata la sanzione dell'ammonizione con diffida.

PQM

Il Tribunale Federale:

- assolve la licenziata Dania Ferri per non avere commesso il fatto;
- dichiara i licenziati Northon Racing ASD in persona del legale rappresentante Romano Pasquali, Ugo Zanini, Olga Osti e Franco Salti responsabili, nei termini di cui in



Automobile Club d'Italia

**SPORT**

motivazione, delle violazioni contestate e applica loro la sanzione dell'ammonizione con diffida.

Così deciso, in videoconferenza, il 17 settembre 2024.

Firmato:

IL PRESIDENTE

(Salvatore Giacchetti)

IL COMPONENTE ESTENSORE

(Roberto Maria Bucchi)